

TI_GERICHTE 11.2001.75 vom 21. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.75

FR: TI_GERICHTE 11.2001.75 du 21 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2001.75 del 21 maggio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante ha presentato il 16 luglio 2001 le proprie osservazioni alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie (act . VIII) e in tale ambito ha ribadito le domande del proprio appello. Ora, gli art. 307 segg. CPC non prevedono un doppio scambio di allegati in secondo grado, sicché l'appellante non può replicare alle osservazioni della controparte (Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314). Ne segue che il memoriale in questione, unitamente al documento allegato, è ricevibile unicamente nella misura in cui attiene al prospettato beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. 2

Le misure provvisoriale chieste da un coniuge in pendenza di divorzio secondo l'art. 137 CC sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419 c cpv. 1 e 376 cpv. 2 lett. d CPC), in esito alla quale il giudice statuisce con decreto cautelare (nel senso dell'art. 290 lett. b CPC), non con sentenza. La fallace designazione dell'atto impugnato non ha tuttavia causato pregiudizio alle parti ed è quindi priva di conseguenze (art. 143 cpv. 1 CPC).

E. 3

I provvedimenti cautelari possono essere appellati solo “dopo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (v. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruttoria (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii ; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPC) o, quanto meno, dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 4 e 5 ad art. 379; I CCA, sentenze del 17 ottobre 1993 nella causa T., consid. 2; del 25 marzo 1994 nella causa K.; del 9 luglio 1995 nella causa R., pag. 4 in alto; del 29 maggio 1998 nella causa C.; del 22 luglio 1998 nella causa G.; del 13 aprile 2000 nella causa F., consid. 4). Nella fattispecie le parti hanno prodotto, all'udienza del 6 novembre 2000, nuovi documenti e la convenuta ha indicato ulteriori prove (interrogatorio formale dell'istante, escussione di tre testimoni, sette richiami di documenti da pubbliche autorità e 13 edizioni di documenti dal convenuto o da terzi: verbale, pag. 2 verso l'alto, 5 e 6). Il marito si è opposto alla relativa assunzione (verbale, pag. 2, n. 5), che l'interessata ha mantenuto, salvo rinunciare a un testimone (verbale, pag. 2 in fondo e segg.). Per finire, il Pretore ha rifiutato tutte le prove spiegando di avere “bastevoli elementi per giungere ad un pronunciato sul tema sottopostogli” (decreto impugnato, dispositivo n. 1). Nelle condizioni descritte egli ha

ritenuto che un dibattimento finale sarebbe pertanto stato inutile (pag. 6, consid. 2).

E. 4

Ora, contrariamente all'opinione del primo giudice, il rifiuto di qualsiasi altra prova non rendeva automaticamente superflua la discussione finale. Alle parti andava garantita almeno la facoltà, infatti, di dichiarare almeno se, nonostante la reiezione di tutte prove offerte, esse persistessero nelle loro domande (da ultimo: I CCA, sentenza del 13 aprile 2000 nella causa F., consid. 4). Per il resto, né dal verbale dell'udienza 6 novembre 2000 né da altri atti risulta che costoro abbiano rinunciato al dibattimento finale, né tale rinuncia può essere presunta: anzi, l'omissione del dibattimento finale configura, di regola, una violazione del diritto d'essere sentito (I CCA, sentenza del 29 maggio 1998 nella causa C., pag. 4 in alto). È vero che l'appellante non si duole del mancato contraddittorio, ma ciò poco importa. La ricevibilità di un rimedio giuridico invero va controllata d'ufficio, come quella di ogni singolo atto processuale (art. 97 n. 5 CPC). E nell'ambito di un procedimento cautelare l'appellabilità del decreto dipende, come detto (consid. 2), dal requisito della discussione finale (cfr. l'art. 382 cpv. 1 CPC). Si aggiunga che il caso specifico non può essere assimilato a quello citato dal Pretore, che riguardava un procedimento speciale in materia di locazione (II CCA, sentenza del 6 luglio 1994 nella causa C., consid. 6, citata in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 280 CPC), ove appena si pensi che tale rito non prevede un disposto analogo all'art. 382 cpv. 1 CPC (v. l'art. 404 segg. CPC). Quanto ai provvedimenti cautelari emanati in tale materia, essi non sono neppure impugnabili (art. 413 cpv. 2 CPC). Ne segue che in concreto il Pretore dovrà ancora citare le parti per la discussione finale cautelare e in quella sede l'istante potrà far valere tutte le sue argomentazioni. L'appello, per converso, sfugge a qualsiasi esame.

E. 5

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante essendo stato indotto a piatire in buona fede dalla procedura irrita adottata dal Pretore, si giustifica eccezionalmente di rinunciare al prelievo di tasse e spese. Egli deve rifondere in ogni modo alla controparte, la quale ha presentato osservazioni al ricorso, un'equa indennità per ripetibili. L'attribuzione di congrue ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata, del resto in subordine, dall'appellata. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono tasse o spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili d'appello. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _____ è dichiarata senza oggetto. 4. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
La segretaria